

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.03.2004

Settore 1 – Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali "Servizio Turismo"

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE) **☎** 0533/310111 □ 0533/310269

Sito interne : www.comune.comacchio.fe.it Email: urp@comune.comacchio.fe.it Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it











REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CONCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento attua il comma 2 dell'Art. 6 della L.R. 09 Dicembre 2002 n° 34, di seguito chiamata Legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n° 10", nonché le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 910 del 26.05.2003, contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale.

ART. 1 – SOGGETTI ISCRIVIBILI

I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio comunale non aventi rilevanza regionale ai sensi del Comma 3 Art. 4 della Legge.

Sono esclusi, ai sensi dell'Art. 2 - Comma 2 della Legge, i seguenti soggetti:

- Partiti politici;
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di datori di lavoro;
- Associazioni professionali e di categoria;
- Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- Circoli privati:
- Comitati che non svolgono attività in modo continuativo;
- Associazioni che pongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento del fine di promozione sociale;
- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o
 che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di
 natura patrimoniale.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che presentano le caratteristiche formali e sostanziali di cui agli Articoli 2 e 3 della Legge, in relazione a:

A) Forma giuridica:

- Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la Scrittura Privata avente data certa è la
 forma minima del contratto di associazione (Atto Costitutivo e Statuto);
 La "data certa" del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da
 qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi
 altro documento atto a provarla;
- Le Associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, devono quindi essere costituite con Atto scritto e dotate di uno Statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'Art. 3 della Legge:
- Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto, e per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della Legge e del Presente Regolamento, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla sua formalizzazione;
- Il Comune può cancellare dal Registro l'associazione che risulti non aver comunicato la perdita di uno o più requisiti di iscrizione di cui agli Artt. 2 e 3 della Legge.

B) Fini dell'associazione:

• L'associazione deve avere come scopo il perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, all'Art. 2 – Comma 1 della Legge;

- L'assenza di scopo di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra i soci, con i conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;
- Il perseguimento di fini di lucro è assolutamente vietato anche in forme differite o indirette: attraverso l'associazione né i soci né terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, possono perseguire in alcun modo scopi lucrativi o economici.

C) Attività dell'associazione:

- Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere conseguito attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori diffusi in cui si possono identificare tutta la comunità sociale ed ogni suo componente;
- L'attività deve essere organizzata in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, nonché svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati;
- In casi di "particolare necessità", l'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri soci.

Tale requisito dovrà essere considerato, tenendo conto della realtà concreta e specifica dell'associazione, in relazione all'esigenza di perseguire il fine sociale e di avvalersi di determinate competenze o professionalità per l'espletarsi di una particolare o eccezionale attività.

D) Statuto:

- Lo Statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'Articolo 3 della Legge;
- In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

- All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione nel rispetto delle disposizione statutarie;
- I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche senza scopo di lucro o economico, con esclusione delle organizzazioni del volontariato;
- Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

- L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione.
- In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo.
- Per la validità delle determinazioni di tale organo, vale il principio di maggioranza, con differenziazione di quorum di soci rappresentati nelle assemblee straordinarie rispetto a quelle ordinarie.
- Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 2 – ISCRIZIONE

• La domanda di iscrizione al Registro Comunale (Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ed in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere presentata al Sindaco.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

Atto Costitutivo e Statuto;

- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno:
 - 1. Fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - 2. Almeno un anno di attività effettiva;
- Scheda riportante i dati dell'Associazione (Allegato B);
- Le Sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o Statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Per l'iscrizione al Registro Comunale un'Associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul Registro Regionale o Nazionale di cui alla Legge 383/00 deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dal presente Regolamento.

- Il Comune verifica il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed agli Artt. 2 e 3 della Legge e può chiedere in merito pareri e dati conoscitivi utili agli organi competenti nel settore in cui l'Associazione opera.
- Il Comune adotta, con atto dirigenziale, il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini, conseguente alla richiesta, da parte del Comune stesso, di eventuali documentazioni integrative. Dovranno essere motivati i provvedimenti di diniego.
- Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6 Comma 4 della Legge.
- Entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento il Comune trasmette alla Provincia di Ferrara e alla Regione gli atti di iscrizione e di cancellazione ed i dati (corrispondenti a quelli di cui alla scheda Allegato B) delle associazioni iscritte.
- I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, sempre entro trenta giorni dall'assunzione, all'associazione richiedente.
- Il Comune individua il Responsabile del procedimento con Atto Dirigenziale.

ART. 3 – CANCELLAZIONE

- La cancellazione dal Registro Comunale è disposta dal dirigente con atto motivato che deve essere comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione alla Provincia e all'associazione interessata.
- Cause della cancellazione sono:
 - 1. Richiesta della stessa associazione iscritta:
 - 2. Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine di gg. 15 per il ripristino delle condizioni necessarie.
 - 3. Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida e concessione di un termine di 15 gg. per la risposta;
 - 4. Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, previa diffida e concessione di un termine di 15 gg. per la trasmissione del nuovo atto costitutivo e/o statuto.
- Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'Art. 6 Comma 4 della Legge n° 34/02.

ART. 4 – REVISIONE

Il registro comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

Fatte salve le revisioni previste dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge regionale (norma transitoria), la revisione del registro viene svolta ogni tre anni a partire dal 2006.

La revisione riguarderà la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge statale e regionale per la qualifica di associazione di promozione sociale, e potrà essere effettuata sia mediante richiesta di dichiarazioni nella forma dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, sia mediante richiesta di produzione di materiale documentale ed eventuali informazioni sulla attività svolta anche tramite soggetti terzi.

L'esito della revisione sarà comunicato alla Provincia di Ferrara.

ALLEGATO A

(Fac-simile di domanda da redigersi in carta bollata o comunque regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Al Signor SINDACO Comune di Comacchio

All'Assessorato
Politiche dell'Associazionismo
Comune di Comacchio

Il/la sottoscritto/a	nato/a a				
II	e residente a				di Presidente
(o legale rappresentar	nte) dell'Associazione	(indicare la denomina	zione per	esteso oltre	all'eventuale
sigla)			_		avente sede
in Via/Piazza		Comune di			Provincia di
	Tel	/	Fax	/	
E-mail		_ Indirizzo Internet _			

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale di Comacchio ai sensi della L.R. n° 34 del 09 Dicembre 2002.

A tal fine allega alla presente istanza:

- Copia dell'Atto Costitutivo (Scrittura Privata o Atto Notarile):
- Copia dello Statuto;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal Presidente;
- Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione nell'ultimo anno, datata e sottoscritta dal Presidente;
- Scheda compilata sul modello comunale (Allegato B);

• Per le sezioni locali di Associazioni nazionali o regionali: documentazione dell'Organo Centrale competente che attesta l'autonomia della Sezione stessa nell'ambito dell'Organizzazione nazionale o regionale.

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Distinti saluti.

Data	Il Presidente (o il legale rappresentante)			
ALLEGATO B				
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI ***** SCHEDA RIASS				
Denominazione dell'Associazione				
Eventuale sigla o acronimo	·			
ViaTel	Fax			
E-mailInd	irizzo Internet			
Comune	Provincia			
Presidente o Legale Rappresentante				
Data di costituzione formale dell'Associazione				
Anno di inizio dell'attività effettiva				
 Natura giuridica: Associazione con personalità giuridica Associazione senza personalità giuridica 				
Forma di costituzione: Associazione costituita con scrittura privata Associazione costituita con scrittura privata registrata Associazione costituita con atto notarile Sezione locale di associazione nazionale (specificare quale)				

Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche Associazioni Aderenti che svolgono attività effettiva (2) Programma di paradotta		3	
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n°	Descrizione dell'attività svolta (in sintesi)		
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n°			
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n°			
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° " Aderenti che svolgono attività effettiva (2)			
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° " Aderenti che svolgono attività effettiva (2)			
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° " Aderenti che svolgono attività effettiva (2)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nota bene: Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda. Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche n° Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n°			
Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° n°			
Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° n°			
Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° n°			
Totale aderenti all'Associazione richiedente: Persone fisiche Associazioni n° Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n° n°	Nota bene: Questa descrizione sintetica NON E' SOSTIT	FUTIVA della relazion	ge sull'attività svolta da allegare alla domando
 Persone fisiche n°			so sun autività svoità da anogare ana domanda.
Aderenti che svolgono attività effettiva (2) n°	Totale aderenti all'Associazione richiedente: • Persone fisiche	n°	
	Associazioni		n°
Eventuale personale dipendente ""	Aderenti che svolgono attività effettiva (2)	n°	
Eventuale personale dipendente 11 ⁻	Eventuale personale dipendente	n°	
Eventuali lavoratori autonomi n°	Eventuali lavoratori autonomi	n°	
Data Il Presidente (o Legale Rappresentante)	Data		
NOTE: (1) data dell'atto notarile o delle scrittura privata con la quale è stata costituita formalmente l'Associazione. (2) Specificare il numero dei soci che svolgono attività organizzative, di formazione, di istruzione, amministrative, di servizio.			